

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E DI TIROCINIO
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTO il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;

VISTA la proposta Direttore Consiglio della Scuola di Specializzazione in pediatria (d'ora in poi indicata come "**Scuola**") e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del 13 febbraio 2025, con la quale si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata **"Università"**, con sede in piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, **Prof. Paolo Edomi**, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello convenzionale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito denominata "Fondazione o Azienda", con sede in Milano via Francesco Sforza 28 – partita Iva 04724150968 in persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in via Francesco Sforza n. 28" - e-mail protocollo@pec.policlinico.mi.it e affarigenerali@policlinico.mi.it tel. 02/55038439

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Medico in formazione specialistica

L'Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d'ora in poi denominata "attività") presso la propria Struttura non facente parte della rete formativa di altro Ateneo o, se facente parte facente parte della rete formativa di altro Ateneo con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), la **Dott.ssa Giulia Delcaro**, nata a Portogruaro (VE) il 29/07/1995, CF DLCGLI95L69G914F (d'ora in poi "**tirocinante**" o "**specializzando**"), iscritto alla Scuola.

Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione è autorizzata **dal 01/06/2025 al 31/09/2025** (in caso di variazione, il periodo sarà nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale e sancito mediante accordo scritto tra l'Università ed Azienda).

Art. 4 – Luoghi e tempi dell'attività

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura - IRCCS CA'GRANDA - Osp. Maggiore Policlinico - Reparto di Nefrologia e dialisi pediatrica, con orario di accesso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge il seguente Progetto formativo individuale: : approfondire i seguenti ambiti: dialisi, trapianti renali, glomerulopatie, sindrome nefrosica, tubulopatie.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

L'attività non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del **Prof. Giovanni Montini**, indicato come tutor dall'Azienda.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dai **Dott. Marco Pennesi, Prof. Egidio Barbi**, tutor universitario designati dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso L'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Trattamento dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 14 – Norme finali

Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Trieste.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente e viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il bollo viene assolto ai sensi del DM 17.06.2014 a cura e spese dell'Università.

Letto e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore
per l'Area Didattica
Prof. Paolo Edomi
[firmato digitalmente]

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Stocco
[firmato digitalmente]